

Art. 1 – Istituzione delle Consulte frazionali

Il consiglio comunale, nell'intento di favorire la partecipazione popolare al governo della comunità, istituisce la Consulta del capoluogo e le Consulte di frazione per le frazioni di Costa, San Sebastiano, Carbonare, Nosellari, Serrada, Guardia e Mezzomonte.

Le consulte, qualificate come organismi rappresentativi su base territoriale, sono intese come strumenti idonei a promuovere ulteriori possibilità di confronto e di dialogo con la giunta ed il consiglio comunale stesso.

Art. 2 – Numero dei componenti

Ogni consulta sarà composta da un numero minimo di tre e massimo di sette membri, compreso il presidente. Il numero sarà deciso dalla stessa assemblea convocata per l'elezione dei consultori.

Art. 3 – Eleggibilità e candidature

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione non saranno eleggibili i consiglieri comunali.

I componenti saranno eletti per Folgaria dai residenti nel capoluogo e per le altre consulte dai residenti delle singole frazioni.

Possono votare e candidare i residenti del Comune che abbiano compiuto 16 (sedici) anni.

Le candidature saranno individualmente proposte nelle assemblee pubbliche convocate allo scopo e presiedute dal presidente del consiglio comunale o suo delegato.

Art. 4 – Modalità delle assemblee.

Le assemblee saranno convocate dal presidente del consiglio comunale con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione agli albi comunali e negli spazi riservati alle pubbliche affissioni.

Saranno nominati due scrutatori a garanzia del regolare svolgimento del voto ed un segretario verbalizzante.

In base al numero di candidature, sarà deciso il numero di consultori.

Sarà verificata la loro eleggibilità.

Se il numero delle candidature corrispondesse con il numero dei componenti da eleggere il Presidente potrà chiedere la ratifica per alzata di mano; in caso contrario si procederà con il voto a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere al massimo due preferenze.

Seguirà lo spoglio delle schede cui seguirà la proclamazione degli eletti.

Il Presidente dell'assemblea ne darà tempestiva comunicazione al sindaco.

Art. 5 – Durata in carica

Le consulte rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'amministrazione comunale.

Il parziale rinnovo, ovvero la sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti (saranno considerati tali i componenti assenti dalle sedute per dodici mesi) o defunti, sarà fatto ripescando nell'ordine i candidati non eletti. In assenza di surroganti sarà l'assemblea degli elettori ad eleggere il consultore o i consultori mancanti.

Se i mancanti fossero la maggioranza dei consultori si procederà a nuove elezioni dell'intera consulta.

Art. 6 – Presidenza

Il presidente della Consulta sarà eletto dai componenti nella prima riunione successiva alla loro elezione, riunione convocata dal presidente del consiglio comunale o suo delegato.

Il presidente convoca e presiede la consulta, risponde dell'attuazione delle deliberazioni, si rapporta con il sindaco o con il consigliere comunale delegato e provvede ad una relazione annuale dell'attività della consulta.

Art. 7 – Referenti

Ogni consulta avrà un referente diretto nella persona del consigliere comunale rappresentante della frazione. Nelle frazioni rappresentate da più consiglieri sarà il sindaco ad indicare il consigliere delegato.

I consiglieri comunali rappresentanti singolarmente delle frazioni o delegati, i quali salvo casi di forza maggiore dovranno essere presenti ad ogni riunione della consulta, saranno referenti diretti della consulta per ogni comunicazione dal o verso il Comune.

Art. 8 – Convocazioni

Il presidente convocherà la consulta ogni volta che lo riterrà opportuno e comunque almeno tre volte all'anno.

La convocazione, in data concordata con il consigliere comunale delegato o rappresentante, sarà fatta per iscritto con preavviso di almeno cinque giorni e dovrà contenere l'ordine del giorno. La convocazione dovrà inoltre essere resa pubblica con affissione agli albi comunali.

Art. 9 – Le riunioni

Le riunioni delle consulte saranno pubbliche. Il pubblico potrà intervenire quando il presidente lo riterrà opportuno;

Le riunioni saranno valide in presenza della metà più uno dei componenti; la suddetta maggioranza sarà indispensabile anche per dare validità ad ogni proposta o richiesta della consulta stessa;

Almeno una volta all'anno le singole consulte, unitamente ai consiglieri comunali rappresentanti di frazione, si riuniranno in presenza dell'assessore delegato.

Art. 10 – Compiti

La consulta di frazione dovrà essere la più fedele interprete dei problemi, dei programmi e delle ambizioni locali ed a tale scopo potrà stimolare la partecipazione dei cittadini. L'attenzione alle problematiche particolari non esclude assolutamente l'attenzione a problematiche di interesse generale:

- 1) La consulta potrà dunque pronunciarsi nella fase preparatoria del bilancio comunale;
- 2) proporre iniziative, programmi e progetti;
- 3) monitorare l'efficienza dei servizi;
- 4) segnalare agli amministratori ogni situazione che richieda, o meriti un intervento.

Le consulte non avranno facoltà decisionale, ma le loro richieste saranno esaminate e tenute nel massimo conto dalla giunta e dal consiglio comunale. Eventuali deliberazioni contrarie alle indicazioni delle consulte dovranno essere dettagliatamente motivate ed illustrate agli abitanti della frazione interessata.

A discrezione del sindaco e con il parere conforme della giunta e del consigliere rappresentante o delegato, al presidente della Consulta potranno essere assegnate deleghe temporanee specifiche per lo svolgimento di determinati incarichi.

Le spese legate all'operatività delle consulte saranno a carico dell'amministrazione comunale e determinate nel bilancio di previsione.

* * * * *